

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE.

In materia di segreteria e gestione e amministrazione del personale, con il presente Accordo

TRA

- **L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE**, rappresentato dal Direttore Arch. Valerio Fiorvanti, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Ente medesimo (C.F. Ente 94164020367), autorizzato in forza della deliberazione del Comitato Esecutivo n. ____ del __/__/____ dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

E

- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato da _____, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Ente medesimo (C.F. Ente _____), autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e al Biodiversità – Emilia Centrale, a seguito di alcuni cambiamenti organizzativi e dell'uscita del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Certificazioni Ambientali, ICT, ha manifestato la necessità di supporto nell'ambito dei servizi generali, istituzionali e di gestione e, più specificamente, in materia, tra l'altro, di segreteria e gestione documentale, assistenza agli organi deliberanti, anticorruzione, trasparenza e integrità, protezione e circolazione dei dati di cui al GDPR 679/2016;
- che la Gestione Associata in materia di personale presso l'Unione dei Comuni del Frignano è cessata il 31/12/2024 e con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 80 del 16/12/2025, recepita dal Comune di Pavullo nel Frignano, è stata riconferita in via definitiva la figura della Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane dall'Unione presso il Comune di Pavullo nel Frignano;
- che per gli anni 2024 e 2025 era in essere tra l'Ente di Gestione per i Parchi e al Biodiversità – Emilia Centrale e l'Unione dei Comuni del Frignano un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 in materia di coordinamento e gestione del personale (valido fino al 31/12/2025), che prevedeva un supporto di tipo giuridico-amministrativo da parte del Servizio Personale dell'Unione;

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Emilia Centrale ha, altresì, necessità di supporto in relazione alla gestione del personale in particolare per quanto riguarda la gestione economica e previdenziale, nella gestione e predisposizione delle procedure concorsuali;
- che l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. (comma così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010) 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014)”*
- che è possibile la stipula di un Accordo tra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale tramite il quale il Servizio Gestione Risorse Umane e il Servizio Segreteria Generale e Servizi Demografici del Comune di Pavullo nel Frignano collaboreranno e supporteranno, nelle attività di competenza, il corrispondente servizio presso l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, disciplina la collaborazione tra il Comune di Pavullo nel Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale per le attività relative alla segreteria ed alla gestione e amministrazione del personale.
2. Per quanto riguarda il Servizio Segreteria Generale e Servizi Demografici, le attività di supporto riguarderanno le seguenti attività:
 - Segreteria e protocollo;
 - Supporto agli organi deliberanti e gestione del flusso documentale riferito alle deliberazioni degli organi Amministrativi;
 - Trasparenza e integrità;
 - Anticorruzione;
 - Protezione e circolazione dei dati di cui al GDPR 679/2016;
3. Per quanto concerne il Servizio Gestione Risorse Umane, le attività di supporto riguarderanno:
 - Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
 - Previdenza e contributi;

- Gestione procedure selettive;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;
- Supporto nella Rilevazione presenze e assenze del personale

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La decorrenza del presente Accordo è stabilita dall'art. 5 che segue.
2. I Servizi coinvolti del Comune di Pavullo nel Frignano assicurano la propria collaborazione nei confronti del Servizio Amministrativo, Personale, Finanziario dell'Ente di Gestione per i Parchi e al Biodiversità – Emilia Centrale correlandola in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di competenza.
3. Il Personale del Comune di Pavullo presso i due servizi coinvolti, è autorizzato a condividere materiale amministrativo, nel rispetto della normativa sulla Privacy, con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità nell'ambito delle materie sopra esposte.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI TRA GLI ENTI

1. Resta in capo ai singoli organi di governo degli Enti coinvolti l'adozione degli atti sia di natura politica che amministrativo/gestionale.

ART. 4 – SEDE

1. La sede del servizio è individuata presso Il Comune di Pavullo nel Frignano e presso le sedi dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno con decorrenza dal 1 gennaio 2026 con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo previa adozione di appositi ulteriori atti deliberativi.
2. Eventuali modificazioni dovranno essere approvate da entrambi gli Enti.
3. Gli Enti si obbligano a verificare periodicamente l'andamento del presente Accordo secondo le modalità previste dall'ordinamento.

ART. 6 – RECESSO E REVOCA

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni.
2. Qualora, inoltre, sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe

le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente con relative deliberazioni di entrambi gli Enti.

ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il presente Accordo dovrà essere attuato secondo modalità conformi al Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) sulla protezione dei dati personali nonché alla normativa nazionale in materia rappresentata dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 assunto in esito all'entrata in vigore della normativa europea suddetta.
2. Entrambi gli Enti sono Titolari del trattamento dei dati personali di competenza coinvolti nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sezione I del Regolamento (UE) 2016/679 suddetto.
3. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del personale dovranno essere improntati alla massima correttezza in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dai Titolari del trattamento.

ART. 8 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 9 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale e il Comune di Pavullo nel Frignano, da perfezionarsi, se ed in quanto necessario, con adozione di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del Comune di Pavullo nel Frignano, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Per quanto, altresì, non espressamente previsto dal presente Accordo in materia specifica di ordinamento al lavoro del personale del comparto Enti Locali, si fa riferimento alle leggi nazionali o regionali vigenti.

ART. 10 – NORME APPLICABILI

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/1986.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto